



Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione



Pescara, 17/06/2026

Regione Abruzzo - Presidente
Regione Abruzzo – Assessore all'agricoltura
Regione Abruzzo – Consiglieri regionali
Regione Abruzzo – servizio pianificazione territoriale
Regione Abruzzo – servizio valutazioni ambientali
Regione Abruzzo – comitato VIA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di L'Aquila
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Chieti
Ministero della Cultura
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Parco nazionale della Maiella
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Parco regionale Sirente – Velino
Associazioni agricole di categoria

OGGETTO: PIANO SPECIALE TERRITORIALE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTURI (PSTT) – ADOZIONE ED AVVIO DELLA FASE DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 69 DELLA L.R. 58/2023 – V.A.S. E V.INC.A. - OSSERVAZIONI

Le Associazioni scriventi vogliono rappresentare il proprio sconcerto per i contenuti della proposta di Piano Speciale Territoriale dei Tratturi adottata dalla Giunta Regionale con DGR 327 del 09/06/2026 depositando le seguenti osservazioni nei procedimenti di V.A.S. e V.Inc.A..

In generale, la proposta di Piano, oltre a **evidenti carenze tecniche di fondo, contiene elementi di forte criticità sia nella classificazione delle varie sezioni dei tratturi sia nelle previsioni degli interventi previsti**, dalla realizzazione di strutture turistiche permanenti fino alla potenziale alienazione di vasti tratti che oggi sono al massimo utilizzati per l'agricoltura estensiva senza conseguenti modifiche allo stato dei luoghi, costituendo quindi comunque un presidio paesaggistico nel generale processo di sprawling urbanistico e consumo di suolo che ha purtroppo caratterizzato l'evoluzione del territorio abruzzese negli ultimi decenni.

Di seguito si espongono i principali rilievi critici che andrebbero affrontati sin d'ora per garantire che il Piano Speciale Territoriale, ai sensi della L.R. 58/2023, assolva realmente alla sua funzione attuativa della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, con specifico riferimento alla tutela e valorizzazione del sistema tratturale quale componente identitaria del paesaggio abruzzese, partecipando altresì alla conservazione dei siti Natura2000 nonché al miglioramento ambientale/rinaturalizzazione secondo gli obiettivi del Regolamento 2024/1991/UE. Ciò tenuto conto che i tratturi, anche quando occupati parzialmente da attività agricole, spesso conservano habitat e specie di relevantissimo interesse conservazionistico, a volte costituendo isole di biodiversità in un territorio altrimenti trasformato.

Qui di seguito alcune delle principali criticità rispetto alla documentazione pubblicata.

1)Scala cartografica utilizzata e sovrapposizione con gli usi del suolo e con le foto aeree

I tratturi, larghi 111 metri, sono riportati su una carta IGM a scala 1:25.000, del tutto inappropriata quando si parla di delimitazione di aree e relativa applicazione di vincoli per la corretta localizzazione del bene e per la successiva sorveglianza. Va almeno utilizzata la CTR regionale con scala 1:5.000.

Inoltre:

a)è necessario sovrapporre un *layer* aggiornato all'utilizzo attuale dei tratti in concessione o urbanizzati;

b)è indispensabile riportare la classificazione proposta per i tratturi sulla carta dell'uso del suolo a una scala almeno di 1:25.000 e sulla foto aeree, al fine di rapportare tale proposta di classificazione ai principali elementi presenti effettivamente sul territorio.

2)La suddivisione in categorie non rappresentative

I tratturi sono suddivisi in segmenti secondo solo tre categorie.

Sulla prima (A), che riguarda i tratturi che hanno conservato le originarie caratteristiche, se opportunamente identificata, nulla quæstio.

A tale categoria segue immediatamente quella (B) relativa *“ai fondi tratturali situati in prossimità o in continuità con i centri urbani e le frazioni.”* Questa viene utilizzata come categoria residuale o di comodo, includendo situazioni territoriali molto diverse tra loro. Ciò determina una classificazione non coerente con la stessa definizione della classe, perché vengono ricompresi in B tratti che non risultano né prossimi né in continuità con centri urbani o frazioni. In pratica manca una categoria per i tratturi che hanno assunto una destinazione prettamente agricola che mantengono comunque un rilievo paesaggistico e naturalistico in quanto coltivati in maniera estensiva. Di conseguenza il piano confonde l'essenza delle caratteristiche pastorali originarie con la perdita di valore storico-paesaggistico.

Un tratto coltivato non è automaticamente degradato, ne può essere assimilato a un ambito periurbano, anche perché l'uso agricolo, soprattutto se non accompagnato da edificazioni o infrastrutture, può rappresentare una forma di conservazione del territorio e del paesaggio.

Pertanto si può affermare che tale classificazione non risulta corretta da indicatori oggettivi e verificabili.

Alla terza (C) appartengono i tratti ormai degradati che hanno perso ogni caratteristica propria, dove è possibile anche l'alienazione. Questa classificazione non può derivare da una valutazione sommaria o cartografica a scala inadeguata, perché produce conseguenze molto rilevanti, fino, appunto, alla possibile privatizzazione. Prima di qualificare un tratto come degradato o privo di caratteri propri, servirebbero sopralluoghi, istruttorie storico-catastali, verifiche archeologiche, paesaggistiche e ambientali, il cui svolgimento non emerge dalla lettura della documentazione in atti.

2a)Al fine di consentire un'analisi appropriata delle scelte e degli impatti derivanti dalla classificazione è necessario indicare la % delle varie classi per ciascun tratturo e poi in generale.

2b)Basta consultare la cartografia, seppur a scala 1:25.000, e le relative foto aeree (o svolgere adeguati sopralluoghi) per comprendere come non aver previsto una categoria relativa a tratti in cui i tratturi sono stati semplicemente utilizzati per coltivazioni, spesso di pregio o comunque estensive, e senza ulteriore segni di antropizzazione, spinga artificiosamente a ricondurre in maniera del tutto fuorviante nella categoria B tratti distanti anche chilometri anche da semplici case sparse.

Nella realtà vi sono ampi tratti di aree agricole di pregio o a conduzione estensiva che non presentano certo segni di antropizzazione tali da consentirne la classificazione come *“in continuità con i centri urbani”*.

Bastano alcuni esempi eclatanti per evidenziare non solo l'arbitrarietà e artificiosità di tale classificazione ma anche la palese mancanza di oggettività.

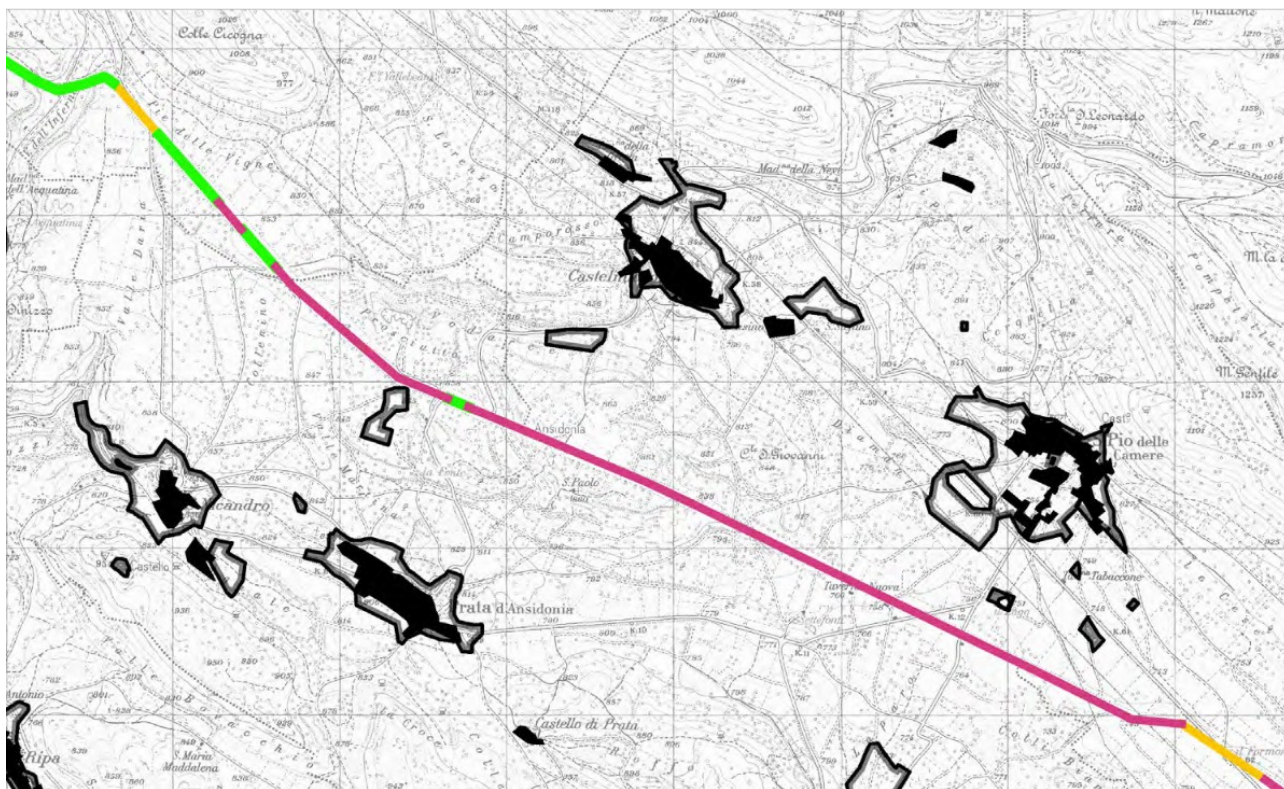
2b-i) Il Piano delle Cinquemiglia, uno dei paesaggi pastorali e tratturali più noti, è classificato in minima parte in zona A e, per il resto, pur in assenza di frazioni o centri urbani, in zona B o C (figura successiva). In realtà l'unico tratto contiguo a edifici (un albergo, un ristorante e un'azienda zootecnica) è quello, di circa 1 km, a sud adiacente alla rotatoria dalla quale si accede alla stazione sciistica del M. Pratello.



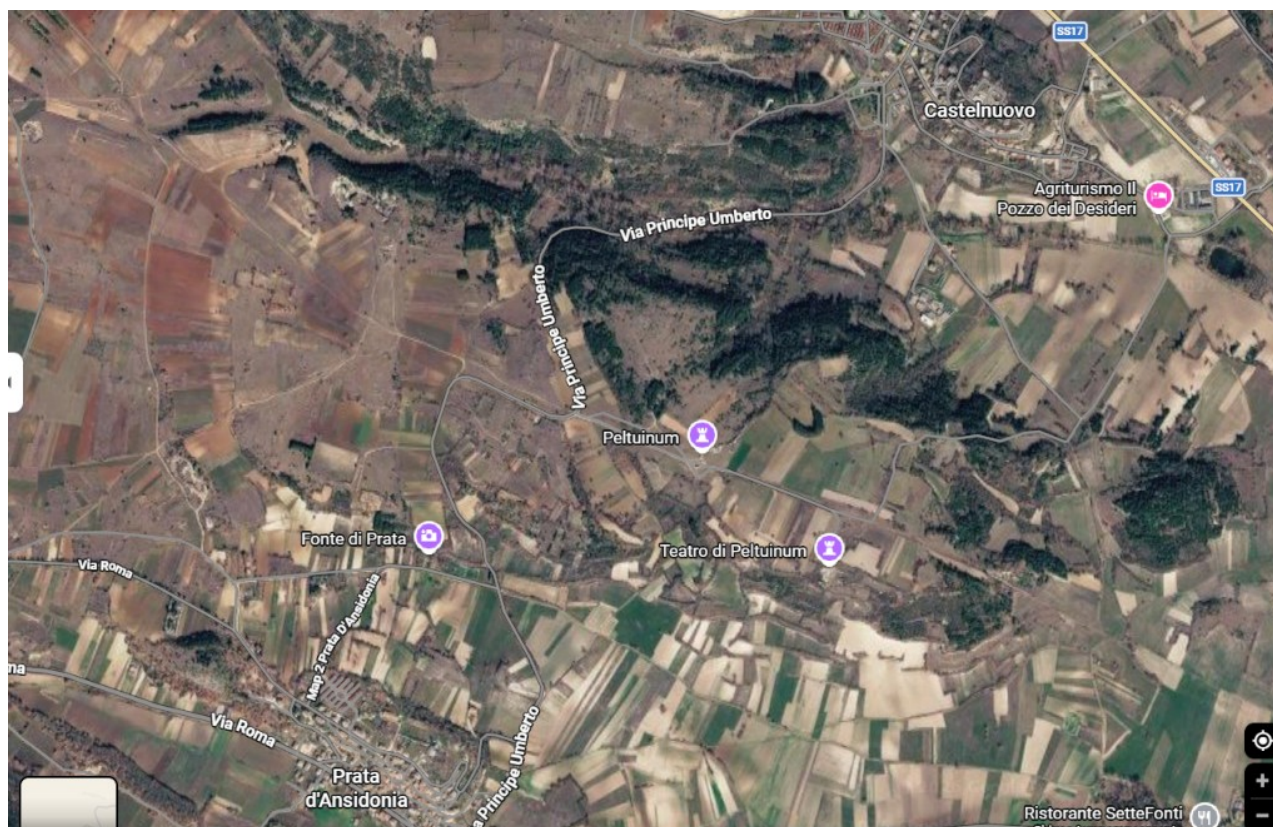
Per esempio, questo tratto del Piano delle Cinquemiglia è classificato B e C!



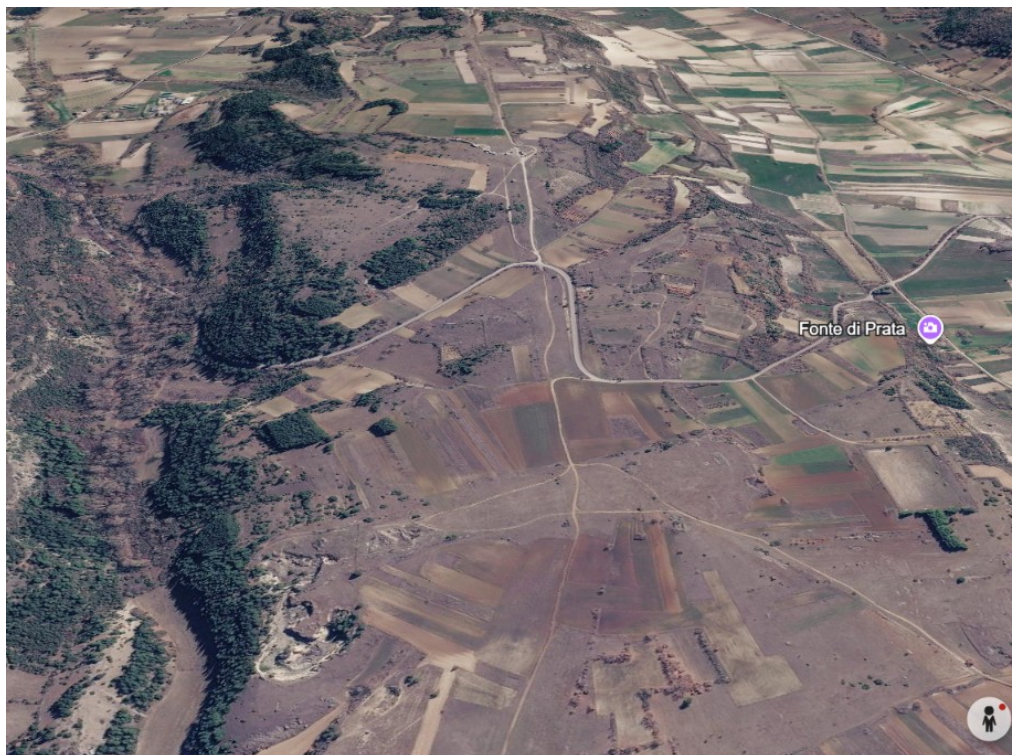
2b-ii) L'altro è la zona di Peltuinum a Prata d'Ansidonia, centro romano fondamentale nella storia della pastorizia. Anche in questo caso si spaccia il tratto a monte e a valle dell'area archeologica come zona "B", pur in assenza di "centri urbani" o "frazioni".



Basta osservare qualsiasi foto aerea per comprendere quanto sia infondata e priva di qualsiasi base conoscitiva questa classificazione, visto che in quel tratto il tratturo attraversa uno dei paesaggi agrari a più alto valore paesaggistico nonché naturalistico per la presenza di specie di uccelli tutelati dalla Dir.147/2009 come Tottavilla, Averla piccola, Calandro, Albanella minore e specie di flora come diverse specie di orchidee.



Qui sotto una rappresentazione 3D da nord con Google Earth



Qui una foto dall'alto.

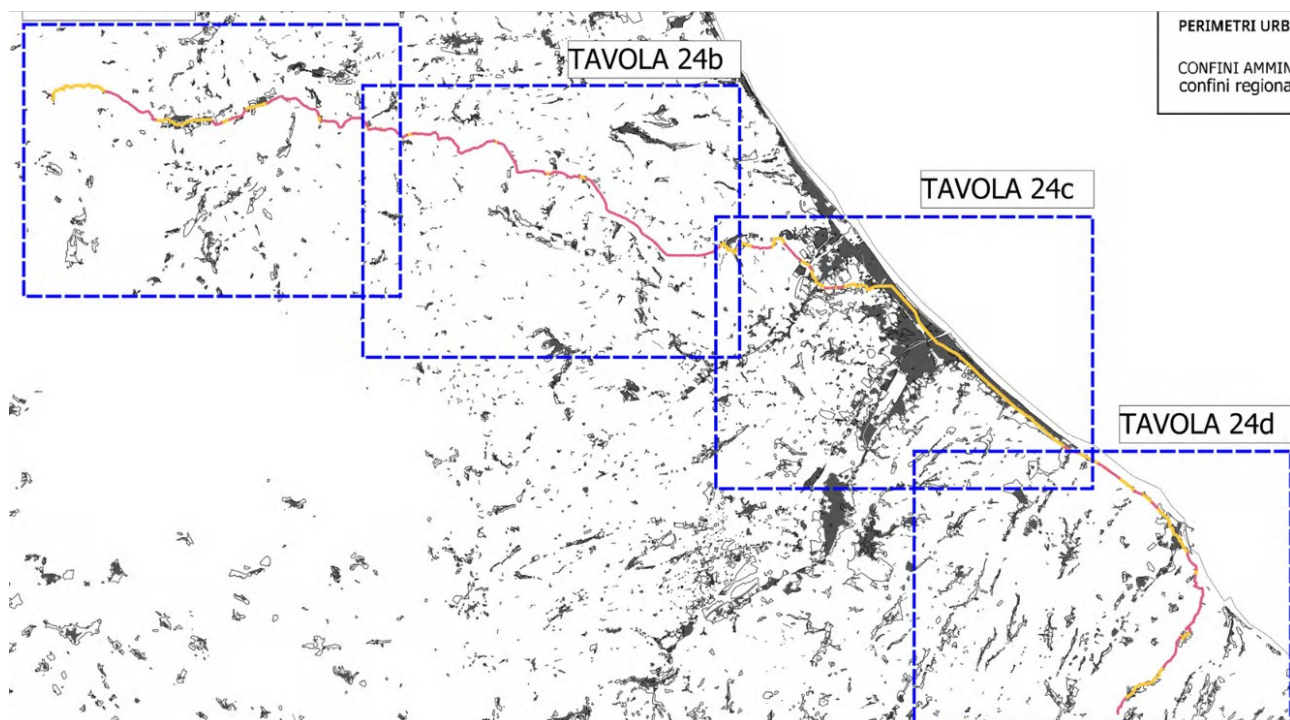


Qui sotto due fotografie raccolte recentemente durante un recente sopralluogo all'ingresso nord del sito archeologico.



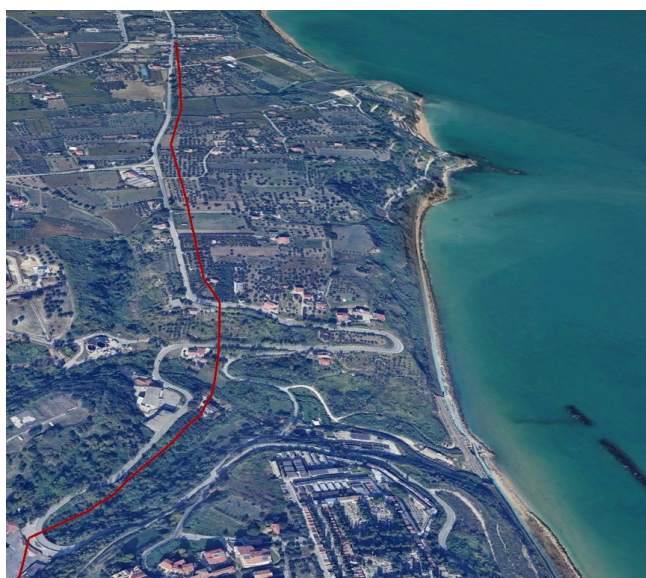
2b-iii) Lo stesso vale per amplissimi tratti dei vari tratturi considerati, dove semplicemente ci sono attività agricole o incolti in quelle che invece sono classificate quali aree situate *“in prossimità o in continuità con i centri urbani e le frazioni.”*.

Arriviamo al paradosso che per l'intero tratturo Frisa – Rocca di Roseto, lungo decine di km e che attraversa le campagne del teramano (Atri, Cellino Attanasio ecc.), anche in aree con scarsa densità abitativa, non solo non vi sia neanche un tratto classificato “A” ma una parte consistente sarebbe *“in prossimità o in continuità con i centri urbani e le frazioni”*!

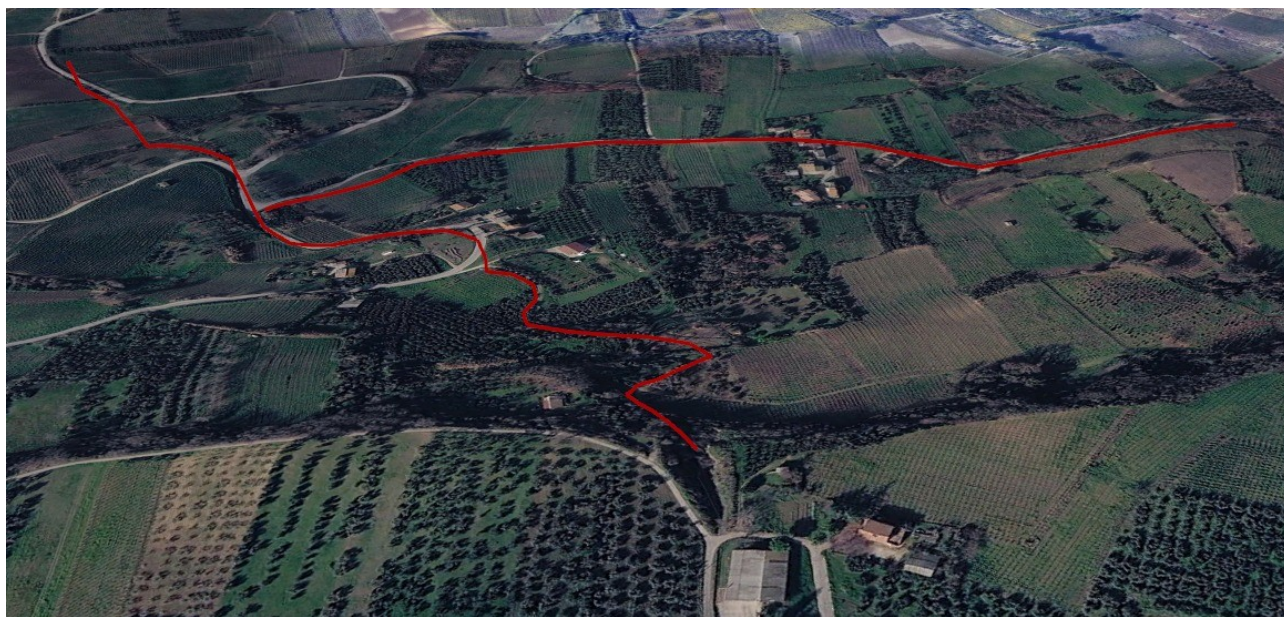


Altri esempi di zone agricole di notevole interesse paesaggistico, archeologico e naturalistico classificate in zona “B” sono la zona Peticcio-Ripari di Giobbe a Ortona, le aree agricole verso Lanciano nord, le aree agricole della Val di Sangro, le aree agricole di Torino di Sangro e le aree agricole Casalbordino- Vasto nord.

Qui sotto alcune immagini tratte da google earth.



Area tratturale zona Peticcio-Ripari di Giobbe - Ortona



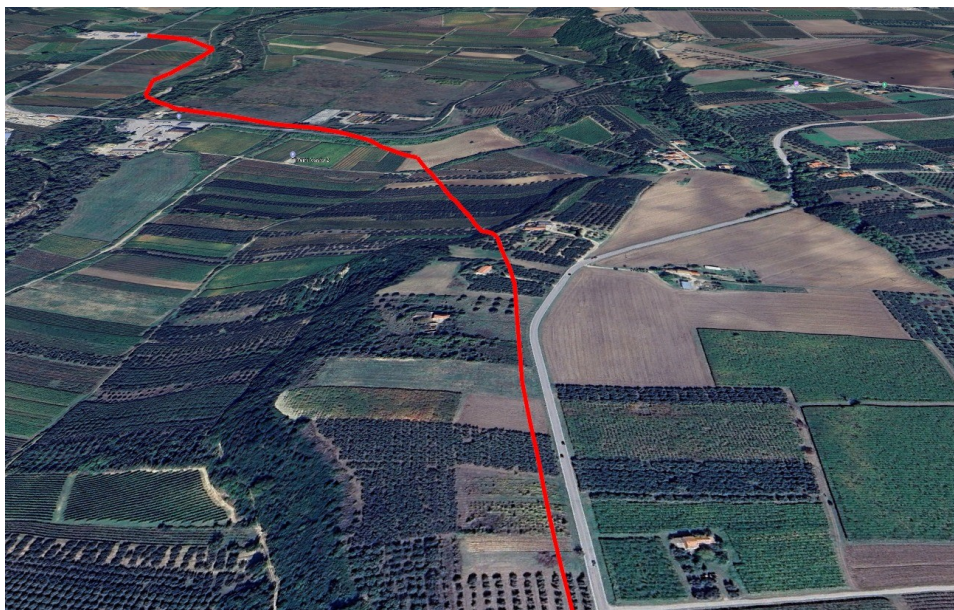
Zona tratturale dopo Lanciano verso nord-intersezione tra due tratturi



Area tratturale zona Val di Sangro - zona agricola



Zona tratturale Torino di Sangro- area agricola



Area tratturale con tracciato zona Casalbordino - Vasto nord

3)I criteri per la classificazione

A parte la questione delle tre classi palesemente carenti nel descrivere la situazione di campo, non vengono neanche riportati i criteri oggettivi che hanno portato ad assegnare ogni tratto alla rispondente classe, come è evidente fin dai casi sopra descritti.

L'uso del suolo? La presenza e la distanza da infrastrutture? La distanza dai centri abitati, misurata in che modo (per classi di distanza?).

Da quello che si può dedurre dalla documentazione, si tratta di scelte del tutto arbitrarie prive di qualsiasi oggettività che appaiono essere state fatte non tanto per graduare i livelli di tutela,

conservazione e recupero del bene tratturale, quanto per individuare diversi livelli di trasformabilità (con i limiti che vedremo nel successivo punto 4).

Ciò è contrario alla natura stessa dei tratturi quali beni culturali, paesaggistici e identitari, per i quali il criterio ordinatore dovrebbe essere la conservazione della continuità storica, territoriale e percettiva del tracciato.

4a) Le Norme Tecniche di Attuazione – termini generici

Nelle NTA non solo vi è un profluvio di termini generici ma si introducono rilevanti contraddizioni o, peggio, situazioni di incertezza e vaghezza interpretativa.

Infatti, in base all'art. 6 delle NTA, nelle aree di TIPO A), sono consentite solo le attività che non comportano alterazioni significative del suolo; nelle aree di TIPO B) sono consentiti interventi a beneficio delle comunità locali, ma nel rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali definiti dalla normativa regionale; le aree di TIPO C) possono invece essere utilizzate per fini pubblici o trasferite ai comuni e/o ai privati (in conformità alla L.R. 35/86 e succ.mod.), mantenendo comunque un controllo sulle destinazioni d'uso, in modo da rispettare i valori culturali e ambientali residui.

L'art. 7 individua, a sua volta, gli usi compatibili con i beni tratturali, vale a dire l'uso agricolo, quello turistico-ricreativo, quello relativo alle infrastrutture per la mobilità sostenibile e l'uso conservativo e didattico.

Il problema è che tali usi non sono collegati alla classificazione in zone, per cui risulta indeterminato quali usi siano permessi in ciascuna delle tre – insufficienti - classi.

Inoltre, la declinazione degli usi risulta a sua volta vaga, attribuendo un'eccessiva discrezionalità in sede applicativa. Per esempio, sarebbe opportuno precisare che cosa si intende per *“coltivazione a basso impatto”* o per *“attività turistiche e ricreative a basso impatto, quali percorsi escursionistici e aree di sosta”*.

Analogamente, e probabilmente con problemi ancora maggiori, il *“Titolo III – Norme per la Conservazione e la Trasformazione delle Aree Tratturali”* che contiene una serie di prescrizioni relative a Criteri di Trasformabilità per gli Ambiti Urbani e Agricoli, Interventi di Restauro e Conservazione, Pianificazione Infrastrutturale e Viaria nelle Aree Tratturali.

Anche in questo caso non vi è una chiara correlazione con la suddivisione in zone, il che apre ampi margini di incertezza interpretativa.

Emblematico è quanto stabilisce l'art. 13.4 che vieta infrastrutture pesanti come ad esempio strade asfaltate o parcheggi estesi all'interno delle *“aree tratturali ad elevato valore storico e ambientale”*: qui riemerge il problema della vaghezza delle prescrizioni.

Intanto le strade sono classificate dal Codice della Strada e a quelle tipologie infrastrutturali si dovrebbe far riferimento per graduare i vincoli.

Questa prescrizione rientra in una categoria trasversale o si riferisce alla sola zona A? E, se è vera la seconda ipotesi, perché non esplicitarlo? In questo caso, peraltro, nelle zone B, come visto, ricche di valori paesaggistici e ambientali, le infrastrutture pesanti sarebbero consentite.

È, a ogni modo, ipotizzabile che interventi e opere siano destinati a essere realizzati proprio nelle suddette zone B, per le quali l'art. 6 stabilisce che *“queste aree possono essere destinate a soddisfare esigenze pubbliche, consentendo interventi a beneficio delle comunità locali, ma nel rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali definiti dalla normativa regionale.”* Quali, degli interventi elencati nel suddetto Titolo III sono riconducibili a *“soddisfare esigenze pubbliche, consentendo interventi a beneficio delle comunità locali”*?

L'art.12 delle NTA, in particolare, distingue tra "ambiti urbani" (le zone tratturali in continuità con centri urbani o frazioni), ove sono consentiti interventi di trasformazione moderata per scopi di pubblica utilità, quali aree verdi urbane, parcheggi limitati e percorsi pedonali, e "ambiti agricoli", in cui le trasformazioni devono sostenere l'attività agricola tradizionale e integrarsi con il paesaggio tratturale. Qui sono consentite modifiche funzionali, come miglioramenti della viabilità agricola e la creazione di infrastrutture leggere (es. recinzioni in legno, piccoli ricoveri agricoli). Ci si chiede, ancora una volta, in che modo questa distinzione tra ambiti urbani e agricoli si relazioni con quella tra Aree di connessione urbana e continuità (zone B) e Aree tratturali di conservazione originaria (zone A).

È, in breve, alto il rischio che questo impianto normativo consenta interventi in grado di pregiudicare zone di grande pregio paesaggistico, come quelle sopra identificate a titolo esemplificativo, nonché di arrecare un danno sociale ed economico agli agricoltori ed allevatori ai quali vengono rilasciate concessioni per coltivare o pascolare sui tratturi.

Il problema, riassumendo, è che tali usi non sono collegati alla classificazione in zone, per cui risulta indeterminato quali usi siano permessi in ciascuna delle tre classi. Inoltre, la declinazione degli usi risulta a sua volta vaga, attribuendo un'eccessiva discrezionalità in sede applicativa.

Ad esempio, all'art.7 si parla di "*coltivazione a basso impatto*": che significa? Qual è la definizione nella pratica colturale? In agronomia si tratta di un termine sconosciuto.

All'art.12 si parla di "*trasformazione moderata per scopi di pubblica utilità, quali aree verdi urbane, parcheggi limitati*". Cosa è una "*trasformazione moderata*"? Moderata in rapporto a cosa? Parcheggi "*limitati*" cosa significa? Ad esempio un parcheggio che deve fare la procedura di V.I.A. ha 300 posti. Quindi un parcheggio di 150 posti può considerarsi un parcheggio "*limitato*"?

In diversi articoli si parla di "*attività agricola tradizionale*". Esattamente, a cosa corrisponde nella pratica agronomica?

Oltre a quelle invasive, si vieta l'uso di specie di piante "*non compatibili con l'ecosistema tratturale*". Compatibili in che senso? E chi lo stabilisce? Il tratturo non è un ecosistema e le caratteristiche fitosociologiche variano enormemente se si passa dalle zone montane a quelle litoranee

Sono consentiti "*piccoli ricoveri agricoli*": il termine "piccolo" è un po' generico. Una rimessa per una mietitrebbia o per un motocoltivatore? Quanti mq? Che altezza?

4b) Le Norme Tecniche di Attuazione - attività impattanti

Le NTA prevedono altresì di poter realizzare sui tratturi "*strutture turistiche permanenti*", peraltro senza neanche dare alcuna limitazione plano-volumetrica.

Per quanto riguarda le già evidenziate infrastrutture "pesanti", esse sono precluse esclusivamente "*all'interno delle aree tratturali a elevato valore storico e ambientale*." (le "A"?). Ne deriva, ad esempio, che lungo il tratturo alle Cinque Miglia o a Pelutunum, classificati B e C, volendo ci si può costruire un'autostrada?

5) Carenze dello Studio di Incidenza Ambientale

Per quanto riguarda la procedura di Vinca si osserva quanto segue.

5a) Lo Studio di Incidenza Ambientale non è redatto secondo le Linee guida nazionali del 2019, che non a caso neanche vengono citate nell'elenco della normativa. Mancano completamente dati georeferenziati di specie e habitat che pure in diversi casi sono presenti in bibliografia o sono disponibili in banche dati.

Basterà ricordare lo studio "*L'avifauna delle valli interne dell'aquilano*" realizzato nel 1997 dal parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tuttora utile per diverse specie, oppure la banca dati dei siti di nidificazione abruzzesi di Lanario, specie addirittura prioritaria, e Pellegrino oppure la

banca dati dello studio in corso dal 2024 da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese per le specie di campo (emberizidi, averla piccola ecc)..

Inoltre vi sono gli studi svolti per i piani di gestione dei SIC/ZPS nel 2013/2014, alcuni dei quali condotti in aree interessate dalla presenza di tratturi.

5b) Di conseguenza lo studio non ha potuto valutare adeguatamente l'eventuale incidenza delle singole azioni né predisporre una lista di azioni mitigative concretamente connesse alla realtà di campo (ad esempio, divieto di realizzare parcheggi/aree di sosta ecc. entro un raggio di 500 metri dai siti di riproduzione di Lanario e Pellegrino).

CONCLUSIONI

In ultima analisi si può affermare che la proposta di PSTT, pur richiamando formalmente il vincolo archeologico e la disciplina dei Piani Tratturo, così redatta comporta un evidente squilibrio tra gli obiettivi di tutela e valorizzazione: la tutela del bene culturale dovrebbe costituire il presupposto ordinatore del Piano, mentre nelle NTA sembra diventare uno degli elementi da integrare dentro una più ampia strategia di uso economico, turistico e territoriale che in alcuni casi può compromettere la qualità paesaggistica e naturalistica del bene stesso.

Riteniamo che **l'unica possibile soluzione per questa proposta sia di ritirarla** provvedendo a una profonda ridefinizione, con il necessario ruolo determinante del Ministero della Cultura e delle Soprintendenze nonché dei vari enti preposti alla tutela naturalistica e la collaborazione di figure specializzate nei vari settori (agronomi; archeologi, botanici ecc), per colmare le relevantissime lacune presenti che non appaiono emendabili visto che attengono a questioni fondamentali, sia di metodo che di merito .

Per le Associazioni ForumAmbientalista e Acqua Bene Comune:

Augusto De Sanctis



Il Presidente del Consiglio delle Sezioni Italia Nostra Abruzzo

Pierluigi Vinciguerra



Il presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese aps

Massimo Pellegrini

